Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 1° ottobre 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1951, n. **971.**
Organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'attesa che venga stabilito il nuovo ordinamento definitivo dell'Esercito, gli organici dei sottufficiali dell'Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, a modifica di quanto stabilito con l'art. 14, primo comma della legge 21 giugno 1934, n. 1093, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 25 agosto 1940, n. 1306, sono transitoriamente fissati come segue:

sergenti e sergenti maggiori vincolati a ferma o rafferma, sergenti maggiori in carriera continuativa: n. 7800;

marescialli ordinari, marescialli capi, marescialli maggiori e aiutanti di battaglia: n. 10.200.

Negli organici suddetti sono compresi 90 capi maniscalchi delle tre classi e 70 sergenti maggiori e sergenti maniscalchi.

Art. 2.

In attesa che in sede di determinazione degli organici definitivi dei sottufficiali di cui al precedente art. 1 vengano stabilite distinte aliquote di posti per ciascun grado di maresciallo e di aiutante di battaglia, le promozioni da maresciallo ordinario a maresciallo capo e da maresciallo capo a maresciallo maggiore possono essere conferite con decorrenza successiva alla data in cui i marescialli ordinari ed i marescialli capi compiano i prescritti periodi di permanenza nel grado.

Art. 3.

Fino all'entrata in vigore delle nuove leggi sullo stato e sull'avanzamento dei sottufficiali, e con decorrenza 1° luglio 1948, le promozioni nei vari gradi dei sottufficiali dell'Esercito sono effettuate solo ad anzianità, in deroga a quanto disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, quali risultano sostituiti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 della legge 11 luglio 1941, n. 820.

Per l'anno 1948 il quadro di avanzamento ha validità dal 1° luglio al 31 dicembre 1948.

Art. 4.

I sottufficiali in carriera continuativa dichiarati irreperibili a norma dell'art. 124 della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni, sono cancellati dai ruoli organici con decorrenza dalla data del verbale di irreperibilità. In caso di successiva accertata reperibilità sono reinseriti nei ruoli col proprio grado ed anzianità, eventualmente anche in eccedenza agli organici, salvo il riassorbimento dell'eccedenza stessa al verificarsi della prima vacanza nel grado.

Art. 5.

Per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954 i sergenti maggiori dell'Esercito idonei all'avanzamento possono essere promossi al grado di maresciallo ordinario, in deroga al disposto del primo comma dell'art. 2 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, al compimento del 13° anno di anzianità nel grado.

Le eccedenze che per effetto delle disposizioni del comma precedente si formeranno rispetto all'organico dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia stabilito dall'art. 1 della presente legge, saranno riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo n. 40 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 24 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 5 settembre 1951, n. 972.

Integrazione degli stanziamenti autorizzati dall'art. 12 *della legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato lo stanziamento di lire due miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione dei fondi previsti dall'art. 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione e la liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura (U.N.S.E.A.).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1950-51, approvato con legge 19 maggio 1951, n. 399.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Gressoney, addì 5 settembre 1951

EINAUDI

PICCIONI — FANFANI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 973.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale « Vivaldi » di Genova-Nervi ad accettare una donazione.

N. 973. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale « Vivaldi » di Genova-Nervi, viene autorizzata ad accettare una donazione, in titoli di Stato, di nominali L. 30.000, disposta al fine dell'istituzione di un premio di studio intitolato al nome del prof. Dino Mora.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 44, *foglio n.* 1. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1951, n. 974.

Erezione in ente morale della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita », con sede in Monza.

N. 974. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita », con sede in Monza, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 44, *foglio n.* 2. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1951, n. 975.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola di avviamento commerciale « Regina Elena » di Milano ad accettare una donazione.

N. 975. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento commerciale « Regina Elena » di Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 50.000, in titoli di Stato, allo scopo di istituire l'annuo premio di studio « dottor Arturo Camporesi ».

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 44, *foglio n.* 3. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1951, n. 976.

Erezione in ente morale della Scuola « Palestini » per l'educazione familiare e l'istruzione religiosa delle figlie del popolo di Foligno (Perugia).

N. 976. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola « Palestini » per l'educazione familiare e l'istruzione religiosa delle figlie del popolo di Foligno (Perugia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 44, *foglio n.* 4. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1951.

Proroga dei poteri conferiti al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti lo statuto approvato con regio decreto 1° maggio 1941, n. 529, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, eretto in ente morale con regio decreto 25 marzo 1926, n. 838 e il proprio decreto 27 luglio 1949, col quale furono accettate le dimissioni del Consiglio generale dell'Istituto predetto e fu nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per la durata di sei mesi il dott. Alfonso Franciosi;

Visto il proprio decreto 2 aprile 1951, con il quale il dott. Alfonso Franciosi fu confermato nella carica fino al 30 giugno 1951;

Considerato che il dott. Alfonso Franciosi non ha potuto espletare il suo compito entro il suddetto termine;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Alfonso Franciosi continua ad esercitare fino al 30 settembre 1951 le funzioni di commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Caprarola, addì 30 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 99. — LA MICELA

(4863)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1951.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, e nomina di altro vice presidente della Cassa stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio stesso anno, con il quale i signori rag. Ernesto Cason, Carlo Fassetta e Co. Alvise Venezze sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti dalle rispettive cariche per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori rag. Ernesto Cason, ed il Co. Alvise Venezze sono confermati rispettivamente nelle cariche di presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, ed il dott. Nerino De Mattia è nominato vice presidente della Cassa stessa, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 settembre 1951

Il Ministro: VANONI

(4799)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1951.

Pagamento delle pensioni e di altri assegni congeneri mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale nella provincia di Aosta.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, riguardante l'emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti il servizio delle pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato e delle Aziende o Amministrazioni autonome di Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale del 31 maggio 1951;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta, occorre stabilire la decorrenza dell'attuazione di tale nuovo sistema di pagamento in alcune provincie;

Decreta:

Articolo unico.

Presso l'Ufficio provinciale del tesoro di Aosta, il pagamento delle pensioni e degli altri assegni congeneri sarà disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale — emessi con sistema meccanografico, ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38 — a cominciare dalle rate con scadenze successive al 1° ottobre 1951.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 settembre 1951

Il Ministro per il tesoro
VANONI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1951
Registro Ufficio controllo Tesoro n. 14, foglio n. 348.

(4864)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1951.

Conferma del presidente e nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1948, con il quale l'avv. Antonio Serena Monghini è stato nominato presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, in sostituzione del dott. Giovanni Mazzotti, ed il decreto 20 maggio 1946 con il quale l'ing. Rinaldo Mazzotti è stato nominato vice presidente della predetta Cassa, in sostituzione del dott. Guido Conti;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti dalle rispettive cariche per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Antonio Serena Monghini è confermato presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna ed il sig. Pietro Bondi è nominato vice presidente della stessa con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 settembre 1951

Il Ministro: VANONI

(4798)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1951.

Pagamento delle pensioni ed altri assegni congeneri a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale nella provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, riguardante l'emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti il servizio delle pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato e delle Aziende o Amministrazioni autonome di Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale del 31 maggio 1951;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta, occorre stabilire la decorrenza dell'attuazione di tale nuovo sistema di pagamento in alcune provincie;

Decreta:

Articolo unico.

Presso l'Ufficio provinciale del tesoro di Benevento, il pagamento delle pensioni e degli altri assegni congeneri sarà disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale — emessi con sistema meccanografico, ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38 — a cominciare dalle rate con scadenze successive al 1° ottobre 1951.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 settembre 1951

Il Ministro per il tesoro
VANONI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1951
Registro Tesoro n. 14, foglio n. 383.

(4865)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Borrello (Chieti)

Con decreto Ministeriale 31 ottobre 1950, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Borrello (Chieti), approvato con decreto Ministeriale 2 novembre 1948, è prorogato fino al 2 novembre 1952.

(4831)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 197

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 1° ottobre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,94	Borsa di Palermo	624,92
» Firenze	624,90	» Roma	624,88
» Genova	624,92	» Torino	624,90
» Milano	624,90	» Trieste	624,92
» Napoli	624,90	» Venezia	—

Media dei titoli del 1° ottobre 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,075
Id. 3,50 % 1902	67,80
Id. 3 % lordo	46,25
Id. 5 % 1935	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	72,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,60
Id. 5 % 1936	90,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	98,05
Id. 5 % 1960	98,05

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 1° ottobre 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . . . L. 624,89

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso di rettifica

Nella pubblicazione del decreto Ministeriale 16 giugno 1951 per l'istituzione del Fondo di previdenza per il personale dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 19 settembre 1951, si è incorsi in alcune inesattezze che si rettificano come segue:

all'art. 5 si deve leggere *percepire* anzichè *percipere;*

all'art. 6 dopo le parole *spetta al coniuge* si deve aggiungere: *non legalmente separato per propria colpa.*

(4829)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione al 31 dicembre 1950 della Cassa depositi e prestiti

ATTIVO

Voce		Importo
1. Numerario in cassa	L.	7.808.287,22
2. Conti correnti col Tesoro dello Stato – fruttiferi – Buoni postali	»	544.324.832.432,50
2. Conti correnti col Tesoro dello Stato – fruttiferi – cc/cc postali	»	147.011.429.109,86
2. Conti correnti col Tesoro dello Stato – fruttiferi – per i proventi gestione propria	»	69.004.878,26
2. Conti correnti col Tesoro dello Stato – infruttifero	»	84.812.223.365,20
3. Titoli:		
— di pertinenza della gestione propria	»	68.248.069.786,46
— di pertinenza del Fondo di riserva	»	697.834.592,75
4. Partecipazioni a Consorzi e Enti vari	»	2.243.100.000 —
5. Conto corrente con l'Istituto per la ricostr. industr. per l'ammortamento del capitale già in compartecipazione	»	15.000.000 —
6. Anticipazioni ad Amministrazioni pubbliche	»	4.346.753.863,26
7. Prestiti – Enti vari – con fondi propri	»	127.777.508.992,70
7. Prestiti – Enti vari – coi fondi dei c/c postali (legge 9-5-50 n. 315)	»	4.135.065.184.—
7. Prestiti – Enti vari – con fondi degli Istituti di previdenza	»	1.289.951.770.38
7. Prestiti – all' Incis con fondi di altri Istituti	»	653.449.537 33
8. Contabilità speciali - Credito verso il fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario	»	5.725.488.604,74
9. Credito in conto corrente con l' Inadel	»	4.335.622.811,42
10. Crediti vari – per rate di ammortamento sospese legge 7-11-1944, n. 282	»	701.429.292 —
10. Crediti vari – per rate di ammortamento rimaste da riscuotere	»	101.205.099,63
10. Crediti vari – per tassa di custodia sui depositi	»	28.396.272,57
10. Crediti vari – per diritti di polizza sui depositi	»	1.233.494,57
10. Crediti vari – per interessi passivi pagati anticipatamente	»	4.648.513,47
10. Crediti vari – per titoli diversi	»	622.760.781,74
11. Interessi da riscuotere – su titoli di proprietà della Cassa	»	1.419.184.484.98
11. Interessi da riscuotere – su prestiti ad Enti vari	»	271.574.919,03
11. Interessi da riscuotere – su titoli di pertinenza dei Fondi di riserva	»	13.107.343,32
11. Interessi da riscuotere – sui capitali in compartecipazione	»	137.100.274 —
12. Ordini di riscossione da introitare	»	1.270.530.507,06
13. Immobili (Palazzo sede della Cassa)	»	1 —
14. Mobili, quadri ed oggetti d'arte	»	1 —
15. Titoli in gestione di proprietà di enti diversi	»	885.514.060,66
16. Quota del fondo di garanzia del Consorzio sovvenzioni su valori industriali di pertinenza della Cassa depositi e prestiti	»	242.762.064 —
	L.	1.001.442.590.325.11
17. Effetti pubblici in depositi presso – l'Amministrazione centrale	»	4.525.000.257.62
17. Effetti pubblici in depositi presso – le Intendenze di Finanza	»	16.546.305.106,29
TOTALE	L.	1.022.513.895.689,02

PASSIVO

Voce		Importo
1. Tesoro dello Stato - Conto dei pagamènti presso le Sezioni di Tesoreria provinciale	L.	83.523.003.592,07
2. Mutui da somministrare	»	53.449.918.753,20
3. Depositi in numerario	»	8.373.737.199,31
4. Buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti	»	229.130.000 —
5. Conti correnti – col Ministero delle Poste e Telecom. per il servizio dei cc/cc postali – c/ ordinario	»	146.770.223.353,11
5. Conti correnti – col Ministero delle Poste e Telecom. per il servizio dei cc/cc postali – legge 9-5-50 n. 135	»	4.135.065.184,—
5. Conti correnti – con la Banca d'Italia	»	20.000.000 —
5. Conti correnti – con Enti vari	»	24.610.733.928,01
6. Contabilità speciali – Conti correnti con la gestione del risparmio postale	»	664.117.020.414 34
6. Contabilità speciali – Conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio	»	274.856.376.35
7. Gestioni patrimoniali di enti diversi – debito per disponibilità patrimoniali in c/c	»	1.274.388.347.47
7. Gestioni patrimoniali di enti diversi – debito per titoli consegnati in gestione	»	885.514.060,66
8. Interessi da pagare – su depositi in numerario	»	245.175.493.62
8. Interessi da pagare – su depositi in effetti pubblici	»	435.758.036,13
9. Mandati inestinti	»	1.277.690.163,06
10. Debiti vari – verso gli Istituti di Previdenza per fondi somministrati per mutui	»	1.405.318.835,38
10. Debiti vari – verso Istituti finanziatori per mutui all' Incis	»	650.428.411,46
10. Debiti vari – per spese di amministrazione	»	1.853.471 —
10. Debiti vari – per imposta di ricchezza mobile	»	117.388.728,57
10. Debiti vari – per utili da versare	»	4.216.009.070,84
10. Debiti vari – diversi	»	2.075.431.923,01
Da riportare	L.	998.088.645.341,59

Riporto . . .	L.	998.088.645.341,59
11. Fondi di riserva ordinari	L.	3.051.182.919,52
12. Riserva speciale per eventuali oneri a carico della quota del fondo di garanzia del Consorzio su valori industriali, di pertinenza della Cassa depositi e prestiti	»	242.762.064 —
13. Fondo di accantonamento relativo a quote di compartecipazione sul capitale del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche	»	60.000.000 —
	L.	1.001.442.590.325,11
14. Debito verso i depositanti di effetti pubblici	»	21,071.305.363,91
TOTALE . . .	L.	1.022.513.895.689,02

Situazione al 31 dicembre 1950 della gestione delle Casse di risparmio postali

ATTIVO

1. Ministero delle Poste e Telecomunicazioni - Conto corrente infruttifero	L.	5.305.276.965,27
2. Cassa depositi e prestiti - Conto corrente	»	664.117.020.414,34
3. Tesoro dello Stato per anticipazione all' I. M. I.	»	23.132.642.234 —
4. Conto corrente col Tesoro dello Stato per la liquidazione dei crediti di cittadini italiani verso le ex Casse di risparmio postali di Vienna	»	37.739.494,80
5. Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale	»	36.914.711,61
6. Id. — interessi da riscuotere	»	1.007.823,50
7. Interessi rimasti da riscuotere su anticipazione 3 % I. M. I.	»	341.425.530 —
8. Tesoro dello Stato: per contributo a copertura delle maggiori spese sui Buoni postali fruttiferi	»	1.192.441.881,08
9. Mobili	»	1 —
10. Fondo di riserva: titoli di rendita	»	914.181.668,92
10. Fondo di riserva: interessi da riscuotere	»	23.191.003,75
10. Fondo di riserva: costo del palazzo sede delle Casse di risparmio postali	»	5.703.325,54
TOTALE . . .	L.	695.110.545.953,81

PASSIVO

1. Depositanti: per depositi del risparmio — nominativi	L.	68.508.453.226,96
1. Depositanti: per depositi del risparmio — al portatore	»	6.873.695.342,95
1. Depositanti: per depositi giudiziari	»	2.842.709.109,20
2. Buoni postali fruttiferi	»	610.531.829.341,35
3. Credito dell'Erario per imposta di ricchezza mobile ed addizionale	»	390.503.675,06
4. Creditori per spese di amministrazione dei Buoni fruttiferi	»	1.124.359.809 —
5. Creditori per spese di amministrazione del risparmio postale ordinario	»	1.046.420.249 —
6. Utili da versare al Tesoro dello Stato	»	1.760.800.495,24
7. Accantonamento per maggiori futuri oneri di interessi passivi derivanti dagli scatti periodici del tasso dei buoni	»	1.000.000.000 —
8. Fondo di riserva	»	1.031.771.704.45
TOTALE . . .	L.	695.110.545.953,81

Situazione al 31 dicembre 1950 del Servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni

ATTIVO

1. Titoli di rendita — valore d'inventario	L.	5.634.745.17
2. Interessi attivi da riscuotere	»	147.342,59
3. Cassa depositi e prestiti — debito in conto corrente	»	923.363,96
TOTALE . .	L.	6.705.451,72

PASSIVO

1. Annualità d'affrancazioni	L.	5.557.738,42
2. Depositi d'affrancazioni	»	211.933,92
3. Interessi passivi da pagare	»	924.993,23
4. Debitori e creditori diversi	»	10.786.15
TOTALE . . .	L.	6.705.451,72

Situazione al 31 dicembre 1950 del Fondo per il servizio del prestito della Croce Rossa Italiana

ATTIVO

1. Titoli di rendita { capitale	L.	8.916.100 —
interessi da riscuotere	»	316.044,50
2. Cassa depositi e prestiti — debito in conto corrente	»	3.787.520,97
Totale	L.	13.019.665,47

PASSIVO

1. Premi e rimborsi sorteggiati e non reclamati	L.	7.612.169,95
2. Avanzo di gestione	»	5.407.495,52
Totale	L.	13.019.665,47

Situazione al 31 dicembre 1950 della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

ATTIVO

1. Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle ordinarie 4 %	L.	18.675.665,84
2. Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle ordinarie 3,75 % « Città di Genova e Milano »	»	36.957.293,61
3. Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma » (annualità a carico del Tesoro dello Stato)	»	69.667.855,75
4. Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle ordinarie 4,50 % « Città di Napoli »	»	275.742.918,74
5. Mutuatari — versamenti in conto annualità relativa a mutui in cartelle ordinarie 4 %	»	191.725,89
6. Cassa depositi e prestiti — c/c fruttifero	»	7.000.000 —
7. Cassa depositi e prestiti - c/c infruttifero	»	17.786.811,52
8. Titoli di proprietà	»	73.960.673,33
9. Cartelle 4 % inalienate	»	934.000 —
10. Debitori per interessi scaduti sui titoli di proprietà	»	1.720.790,63
11. Debitori per interessi scaduti sulle cartelle 4 % inalienate	»	18.680 —
12. Banche estere - conti correnti	»	922.250,74
13. Mobili	»	1 —
Totale	L.	503.578.667,05

PASSIVO

1. Cartelle ordinarie 4 % — in circolazione — conto capitale	L.	18.671.200 —
2. Cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma » in circolazione — conto capitale	»	69.667.500 —
3. Cartelle ordinarie 3,75 % « Città di Genova e Milano » in circolazione - conto capitale	»	36.958.000 —
4. Cartelle ordinarie 4,50 % « Città di Napoli » in circolazione - conto capitale	»	275.744.000 —
5. Portatori di titoli - conto capitale estratto su cartelle ordinarie 4 %	»	2.369.600 —
6. Portatori di titoli - conto capitale estratto su cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma »	»	1.257.500 —
7. Portatori di titoli - conto capitale estratto su cartelle ordinarie 3,75 % « Città di Genova e Milano »	»	4.911.000 —
8. Portatori di titoli - conto capitale estratto su cartelle ordinarie 4,50 % « Città di Napoli »	»	2.610.000 —
9. Portatori di titoli - conto interessi scaduti su cartelle ordinarie 4 %	»	419.464 —
10. Portatori di titoli - conto interessi scaduti su cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma »	»	534.197 —
11. Portatori di titoli - conto interessi scaduti su cartelle ordinarie 3,75 % « Città di Genova e Milano »	»	1.013.568,75
12. Portatori di titoli - conto interessi scaduti su cartelle ordinarie 4,50 % « Città di Napoli »	»	6.262.965 —
13. Mutuatari - versamenti in conto annualità da scadere relative a mutui in cartelle ordinarie 4 %	»	45.150,23
14. Mutuatari - loro credito per capitale non somministrato in mutui	»	204.718,45
15. Mutuatari - loro credito per interessi da rimborsare sul capitale non somministrato	»	45.567,69
16. Tesoro dello Stato - c/c speciale per il servizio all'estero delle cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma »	»	477.175,32
17. Creditori diversi	»	285.182,75
18. Spese d'amministrazione - residui da pagare	»	3.695.619 —
19. Erario - suo credito per imposte e tassa di quietanza	»	2.227,17
20. Fondo di riserva	»	78.404.031,69
Totale	L.	503.578.667,05

Situazione al 31 dicembre 1950 di valori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ATTIVO

1. Titoli di rendita { valore d'inventario	L.	4.982.102.331,05
interessi da riscuotere	»	104.828.785,28
2. Cassa depositi e prestiti - debito in conto corrente	»	5.407.155,71
Totale	L.	5.092.338.272,04

PASSIVO

1. Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa depositi e prestiti	L.	5.092.338.272,04
Totale	L.	5.092.338.272,04

Situazione al 31 dicembre 1950 degli Istituti di previdenza ferroviari

ATTIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:		
Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio dell'attività patrimoniali liquide	L.	151.310.793,04
Titoli { capitale	»	587.463.553,26
Titoli { interessi da riscuotere	»	13.847.460,71
Credito verso la Società delle strade ferrate del Mediterraneo	»	7.374.656,81
Mutui concessi all'azienda « Case economiche dei ferrovieri »	»	320.758.048 —
Mutui concessi dal Ministero dei trasporti alle cooperative edilizie ferroviarie	»	47.471.664,31
Mutui contro cessione del quinto dello stipendio dei ferrovieri	»	88.793.851,17
Mutuo alle Ferrovie dello Stato per la costruzione della sede del Dopolavoro ferroviario in Roma	»	6.636.794,96
Disavanzo patrimoniale	»	4.501.826.782,48
Fondi speciali:		
Conti correnti con la Cassa depositi e prestiti	L.	88.640.731,15
Titoli { capitale	»	152.901.035,61
Titoli { interessi da riscuotere	»	3.986.786,50
Mutui per costruzioni edilizie ferroviarie	»	21.811.617,95
TOTALE	L.	5.992.828.775,95

PASSIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:		
Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle pensioni	L.	5.725.488.604,74
Fondi speciali:		
Patrimonio	L.	267.340.171,21
TOTALE	L.	5.992.828.775,95

IL DIRETTORE CAPO DELLA RAGIONERIA
F. MAUGINI

IL DIRETTORE GENERALE
BONANNI

(4225)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione dell'art. 2 del decreto Ministeriale 8 giugno 1951, relativo al bando di concorso a trenta posti di vice ragioniere in prova nel personale di ragioneria degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1951, col quale è stato indetto un concorso pubblico per esame per trenta posti di vice ragioniere in prova (gruppo *B*) nel personale di ragioneria della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 1° agosto 1951;

Attesa la necessità di eliminare il penultimo capoverso dell'art. 2 del decreto suddetto, in quanto essendo scaduti i termini stabiliti dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, alla data che indice il concorso suddetto, il beneficio di cui a detto penultimo capoverso non può essere più applicato;

Decreta:

L'art. 2 del decreto Ministeriale 8 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1951, che indice il concorso per esame per trenta posti di vice ragioniere in prova (gruppo *B*) nel personale di ragioneria dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Per essere ammessi al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia provvisto del diploma di ragioneria;

b) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

c) abbia l'esercizio dei diritti civili;

d) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

e) abbia sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche e statura non inferiore a m. 1,60;

f) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età, per effetto della legge 3 maggio 1950, n. 233, è elevato, per tutti gli aspiranti, di anni cinque.

Tale elevazione si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non superino gli anni 45.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

I requisiti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), del presente art. 2, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1951

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1951
Registro Grazia e giustizia n. 20, foglio n. 25. — OLIVA

(4845)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a venti posti di istitutore straordinario nei convitti nazionali (gruppo A, grado 11°)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla capacità giuridica della donna;

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i convitti nazionali;

Visto il regio decreto 2 marzo 1932, n. 304, relativo alla composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di istitutore, maestro elementare e vice economo nei convitti nazionali;

Visto il regio decreto 5 marzo 1934, n. 405, contenente norme per i concorsi a posti di istitutore nei convitti nazionali;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, con il quale furono emanate norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali parteciparono alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della guerra 1940-43 le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente le norme per lo svolgimento dei concorsi riservati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, che detta norme sul trattamento del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, sul miglioramento di carriera al personale dei convitti nazionali;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa ai criteri preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi disposti in favore dei mutilati e invalidi per servizio e di congiunti dei caduti per servizio;

Vista la prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 marzo 1951, n. 2984/12106.2.12;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di istitutore straordinario nei convitti nazionali (gruppo *A*, grado 11°).

Di tali posti diciotto sono riservati agli uomini e due sono riservati alle donne.

Art. 2.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 18 anni compiuti alla data del presente bando; il limite massimo è di anni 45 compiuti alla data stessa.

Sono ammessi anche se eccedano il prescritto limite massimo di età:

a) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa;

b) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite massimo suddetto.

Art. 3.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e termini fissati dall'art. 5, deve indicare con chiarezza e precisione, cognome e nome, paternità, data e luogo di nascita e indirizzo del candidato, titolo di studio posseduto, anno del conseguimento dello stesso, nome dell'istituto che lo ha rilasciato.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione. Direzione generale dell'istruzione classica, Divisione V, qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale, o dal pretore competente;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della Provincia se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile e morale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'idoneità al servizio, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato: la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto.

Tale documento deve essere di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, o per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito per i combattenti della relativa dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci della prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo della prigionia.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati modello 69 rilasciati dalla Direzione generale per le pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale per gli orfani di guerra

I candidati che prestano servizio militare debbono produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

i) originale o copia autentica di una delle lauree rilasciate dalle Facoltà universitarie di giurisprudenza, di lettere e filosofia o di scienze politiche; oppure uno qualunque dei diplomi rilasciati dagli istituti superiori di magistero, antico e nuovo ordinamento o, infine, uno dei titoli rilasciati, alla fine del corso completo degli studi, dagli istituti superiori istituiti a norma dell'art. 8 del regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, convertito in legge con legge 31 maggio 1928, n. 1449;

l) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera e in doppio esemplare dei documenti presentati.

Inoltre i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o dattilografate.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti d'istruzione media o elementare deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie di istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui detti lavori furono eseguiti, autenticati dalle competenti autorità.

Tutti i certificati debbono essere conformi alle prescritte disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, purchè comprovino la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato), alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa. I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino alla armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *g*), *h*) un certificato in carta legale rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Art. 4.

I documenti indicati nell'art. 3 non sono restituiti, fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 32 dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 32 firmate dagli interessati e corredate da tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione classica Divisione V) non oltre sessanta giorni a datare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La dichiarazione integrativa di cui alla lettera *h*) del precedente art. 3 potrà essere dagli interessati prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione, ma non oltre l'inizio delle prove orali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo e non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato e con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

Saranno parimenti esclusi dal concorso gli aspiranti che faranno riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre Amministrazioni.

La data della presentazione delle domande e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo al Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo, non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento.

Non potrà partecipare al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato e chi per due volte abbia sostenuto con esito negativo l'esame di concorso per lo stesso impiego. A tal fine i concorrenti dovranno indicare nella domanda di ammissione al concorso di non trovarsi nelle anzidette condizioni.

L'Amministrazione inoltre si riserva di escludere dal concorso quei candidati per i quali venga accertato un motivo di esclusione anche posteriormente alla data fissata per le prove.

Art. 6.

Le prove scritte e orali avranno luogo in Roma nel giorno e nei locali che saranno indicati nella comunicazione che sarà fatta in tempo utile a ciascun candidato.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte 2ª, che sostituisce a tutti gli effetti, in caso di mancato recapito, le comunicazioni di cui al comma precedente, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le dette prove.

Tanto la prova scritta quanto le prove orali avranno inizio alle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi con la indicazione dei rispettivi giorni direttamente e mediante comunicazione fatta nel bollettino ufficiale parte 2ª. Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora la commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.

Art. 7.

Le prove di esame sono:

Prova scritta: Svolgimento di un tema sulla storia d'Italia dalla prima guerra d'indipendenza ai giorni nostri.

Prova orale: *a*) Cultura letteraria:

1) Disegno storico della letteratura italiana dalle origini ai giorni nostri, con particolari notizie sui principali movimenti culturali e sulle varie correnti letterarie (Rinascimento, Secentismo, Arcadia, Rinnovamento, Romanticismo, orientamenti del secondo Ottocento e contemporanei);

2) I seguenti autori debbono essere oggetto di particolare studio nelle opere o brani di opere a fianco di ciascuno indicati:

DANTE *Divina Commedia*: 15 canti per ciascuna cantica a scelta del candidato;
PETRARCA *Rime*: Almeno dieci sonetti e cinque canzoni;
BOCCACCIO Almeno dieci novelle del Decamerone;
MACHIAVELLI Dai *Discorsi sulla prima deca di Tito Livio*: Letture;
GUICCIARDINI Dalla *Storia d'Italia*: Letture;
ARIOSTO Dell'*Orlando Furioso*: episodi a scelta;

TASSO - *Gerusalemme Liberata*: almeno cinque episodi a scelta;
GALILEI Saggi dal *Dialogo sopra i due massimi sistemi* e delle altre opere;
PARINI *Il Giorno* e almeno cinque odi;
GOLDONI Almeno tre commedie;
ALFIERI Una tragedia a scelta del candidato;
FOSCOLO - *I Sepolcri* e saggio dalla ultima lettera di Jacopo Ortis;
LEOPARDI *I Canti*: tre canzoni politiche (« All'Italia », « Sopra il monumento di Dante » e « Ad Angelo Mai ») e almeno quindici canti;
Operette morali: almeno due a scelta del candidato;
MANZONI *I Promessi Sposi* e una tragedia a scelta;
DE SANCTIS Larga scelta di prose letterarie;
CARDUCCI Larga scelta dalle *Rime Nuove*, dalle *Odi Barbare* e da *Rime e Ritmi*;
Discorsi: « A commemorazione di G. Mameli », « Per la morte di G. Garibaldi », « La libertà perpetua di San Marino », « Per il Tricolore »;
VERGA Lettura di un'opera;
PASCOLI Larga scelta di liriche;
D'ANNUNZIO Una tragedia o un romanzo o una larga scelta di poesie dall'*Alcyone*.

Il candidato ha poi facoltà di presentare un'opera a scelta di un autore contemporaneo.

3) Brevi cenni storici sulla letteratura infantile (esposizione di un'opera scelta dal candidato tra quelle più significative di tale letteratura).

4) La Commissione avrà facoltà d'interrogare intorno al tema svolto.

b) Cultura storica:

Storia d'Italia dal 476 d. C. ai giorni nostri, con i necessari riferimenti alla storia generale, entro i limiti di un testo di storia, che il candidato indicherà tra quelli in uso negli Istituti medi di 2° grado.

c) Cultura giuridica:

1) Definizione del diritto civile Fonti del diritto italiano La norma giuridica Classificazione dei diritti Negozio giuridico.

2) Delle persone: concetto e distinzione delle persone Delle persone fisiche Cause che modificano l'esercizio del diritto Delle persone giuridiche Estinsione delle persone giuridiche.

3) Dei beni e loro distinzioni Del possesso Della proprietà Modi di acquisto e di perdita della proprietà Delle servitù e loro distinzioni.- Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione.

4) Delle obbligazioni in generale e loro fonti Specie ed effetti delle obbligazioni Prova delle obbligazioni Estinsione delle obbligazioni Dei contratti.

5) Del matrimonio Della filiazione legittima e della filiazione naturale Legittimazione Adozione Affiliazione Tutela e cura.

6) Della successione legittima e testamentaria.

7) Nozioni sulla giustizia amministrativa.

d) Pedagogia:

1) Concetto di educazione Rapporto educativo; educatore ed educando Educazione ed eteroeducazione Fine e mezzi dell'educazione, ecc.

2) I principali problemi dell'educazione individuale e sociale: l'educazione fisica, intellettuale, estetica, morale e religiosa; l'educazione nelle varie età, con particolare riguardo alle condizioni fisiche e psichiche dell'educando e ai problemi relativi; famiglia, Stato, Chiesa ed altri istituti sociali nella loro funzione educativa.

3) Storia dell'educazione e della pedagogia nell'età moderna e contemporanea, con particolare riguardo alle opere ed al pensiero di Rousseau, Pestalozzi e Lambruschini Cenni sugli attuali orientamenti pedagogici.

4) L'educazione collegiale I convitti nazionali come istituti d'educazione - Loro rapporti educativi con la famiglia e con la scuola Gli studi dei convittori: le loro letture: opera dell'istitutore al riguardo La squadra come unità educativa (Regolamento per i Convitti nazionali).

e) Igiene:

Principali norme igieniche da osservarsi nei convitti L'igiene nelle scuole Norme elementari e pratiche di profilassi contro le principali malattie infettive Norme principali e pratiche d'igiene infantile Soccorsi di urgenza in caso d'infortunio.

Prova pratica: Il candidato deve dimostrare:

1) di saper comandare una squadra in ordine chiuso;

2) di conoscere e di saper dirigere almeno dieci giuochi fra quelli previsti dai programmi ufficiali di educazione fisica (decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 3831).

La Commissione avrà facoltà di interrogare il candidato:

1) sulla natura e le finalità dell'educazione fisica;

2) sui criteri che lo guidano nell'azione di comando;

3) sull'utilità pratica ed educativa dei giuochi che fa praticare ai giovanetti.

Art. 8.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono stati chiamati alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Ministero ed è composta come segue:

di un funzionario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di grado non inferiore al 6°, presidente, di un rettore di convitto nazionale, di un preside e di un professore ordinario di istituti medi di istruzione governativi di secondo grado e di una persona di riconosciuta competenza in educazione fisica designata dal commissario nazionale della Gioventù italiana.

Della Commissione farà parte, con funzioni di segretario, un funzionario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, parte 2ª, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ex combattenti o partigiani combattenti, legionari fiumani, orfani di caduti in guerra o per la lotta di liberazione, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1937, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel regio decreto 26 maggio 1942, n. 738, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 11.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di istitutori con la qualifica di straordinario.

Art. 12.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tiene luogo il regolamento approvato con regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1951

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1951
Registro n. 31, foglio n. 359

(4821)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale di merito del concorso a ventiquattro posti di *vice ragioniere* (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale 15 settembre 1950.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visti il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e le successive modificazioni apportate coi regi decreti 21 marzo 1930, n. 219; 22 ottobre 1936, n. 1926; 1° marzo 1938, n. 185; 11 aprile 1940, n. 278 e col decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, ratificato, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 668;

Visto il decreto Ministeriale 15 settembre 1950, n. 00/32516, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre stesso anno, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 207, col quale venne indetto un concorso per esami a ventiquattro posti di vice ragioniere (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *B*) dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto Ministeriale 5 gennaio 1951, n. 00/37091, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio stesso anno, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 13, col quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visto il risultato degli esami, come dai verbali della Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esamitrice in seguito ai risultati del concorso per esami a ventiquattro posti di vice ragioniere (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *B* dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, indetto col decreto Ministeriale 15 settembre 1950, n. 00/23516, citato nelle premesse:

Cognome, nome e paternità	Media prove scritte	Voto prova orale	1/30 voto prova lingue estere	Somma dei voti
1. Vernuccio Mario di Pietro	8,583	9,50	0,40	18,483
2. Natalucci Carlo di Vincenzo.	8,083	9,50	0,20	17,783
3. Galvanin Mario fu Domenico	7,500	9,50	0,233	17,233
4. Sartori Danilo fu Giovanni	7,583	9,00	0,233	16,816
5. Fanciullotti Fernando di Gualtiero	8,000	8,75	—	16,750
6. Vicino Aldo di Giuseppe	7,750	7,75	0,20	15,700
7. Trapani Aurelio di Alfredo.	8,166	6,75	0,699	15,615
8. Bucciero Gennaro di Paquale	7,333	8,25	—	15,583
9. Lagna Antonio di Giuseppe	7,333	8,00	—	15,333
10. Giovannoli Edgardo di Renato	7,250	7,75	0,233	15,233
11. Irrera Carmelo fu Fortunato	7,500	7,50	—	15,000
12. Veltroni Francesco di Alberto	7,583	7,25	—	14,833
13. Monaco Vito di Antonino	7,083	7,50	—	14,583
14. Coco Claudio di Antonino	7,000	7,50	—	14,500
15. Lantieri Paolo fu Giuseppe.	7,166	7,30	—	14,466
16. Santoro Antonio di Emilio	7,916	6,50	—	14,416
17. D'Amore Onorato di Arturo.	7,333	6,50	0,466	14,299
18. Ricci Enzo di Irnando	7,000	7,25	—	14,250
19. Valentino Roberto fu Cosimo	7,000	7,10	—	14,100
20. Capelli Renato di Arcangelo	7,500	6,50	—	14,000
21. Piludu Mario di Luigi	7,000	6,80	—	13,800
22. Gagliardi Mario di Enrico	7,000	6,75	—	13,750
23. Antonini Alvaro di Italo	7,000	6,50	—	13,500
24. Virgili Giuseppe di Platone.	7,333	6,00	—	13,333
25. Sponza Eneo di Matteo . .	7,000	6,25	—	13,250

Art. 2.

I sottonotati concorrenti sono, conseguentemente, dichiarati vincitori del concorso nell'ordine seguente:

1. Vernuccio Mario di Pietro
2. Natalucci Carlo di Vincenzo
3. Galvanin Mario fu Domenico
4. Sartori Danilo fu Giovanni
5. Fanciullotti Fernando di Gualtiero
6. Vicino Aldo di Giuseppe
7. Trapani Aurelio di Alfredo
8. Bucciero Gennaro di Pasquale
9. Lagna Antonio di Giuseppe
10. Giovannoli Edgardo di Renato
11. Irrera Carmelo fu Fortunato
12. Veltroni Francesco di Alberto
13. Monaco Vito di Antonino
14. Coco Claudio di Antonino
15. Lantieri Paolo fu Giuseppe
16. Santoro Antonio di Emilio
17. D'Amore Onorato di Arturo
18. Ricci Enzo di Irnando
19. Valentini Roberto fu Cosimo
20. Capelli Renato di Arcangelo
21. Piludu Mario di Luigi
22. Gagliardi Mario di Enrico
23. Antonini Alvaro di Italo
24. Sponza Eneo di Matteo (reduce: profugo giuliano).

Art. 3.

E' dichiarato idoneo il concorrente Virgili Giuseppe di Platone.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1951
Registro Monopoli n. 2, *foglio n.* 19. — TAFURI

(4844)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra laureati in economia e commercio, o in scienze economico-marittime, o in scienze statistiche ed attuariali, o laureati delle sezioni magistrali di economia e di diritto, o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia, indetto con decreto Ministeriale 11 aprile 1951.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1951, n. 4194 — registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1951, registro n. 23 bilancio Trasporti, foglio n. 144 — con il quale è stato indetto un pubblico concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra laureati in economia e commercio, o in scienze economico-marittime, o in scienze statistiche ed attuariali, o laureati delle sezioni magistrati di economia e diritto, o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G. 41.24.218.169440 del 19 settembre 1951;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova, citato nella premessa, avranno luogo in Roma nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 18 e 19 ottobre 1951, alle ore otto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 settembre 1951

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1951
Registro bilancio Trasporti n. 26, *foglio n.* 50. — CASABURI

(4846)

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI (A.N.A.S.)

Graduatoria generale del concorso a ventuno posti di aiuto assistente (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del personale tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, indetto con decreto Ministeriale 18 marzo 1950, n. 3061.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, recante norme a favore del personale ex combattente, appartenente all'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, recante modificazioni al precitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38;

Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1950, n. 3061, (registrato alla Corte dei conti addì 11 aprile 1950, registro n. 1, foglio n. 110), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1950, con il quale, in applicazione del disposto dell'art. 32 del citato decreto legislativo n. 547, è stato indetto un concorso per titoli a ventuno posti di aiuto assistente (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.;

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1950, n. 9915, (registrato alla Corte dei conti addì 26 settembre 1950, registro n. 1, foglio n. 263), con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima;

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli a ventuno posti di aiuto assistente (gruppo *C*, grado 13°), nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S., indetto con decreto Ministeriale 18 marzo 1950, n. 3061:

1. Bottino Giovanni . punti 22,48
2. Ronzulli Vito, combattente » 17,45
3. Cresi Alberto » 17,03
4. Guerin Corrado, combattente » 16,45
5. Bonino Mario, combattente » 16,32
6. Michelatti Beniamino » 15,75
7. Schonsberg Gino » 15,67
8. Tarozzi Walter » 14,52
9. De Stasio Manfredi » 14,41
10. Margiotta Umberto, combattente » 14,20
11. Ricco Giuseppe » 13,70
12. Serra Angelo, combattente » 13,05
13. Sanvito Guido » 12,61
14. Tortiello Luigi » 12,60
15. Belli Valletta Sergio, combattente » 12,30
16. Ferrara Giuseppe » 12,20
17. Cajano Mario » 11,95
18. Zorzi Erinno, combattente » 11,92
19. Mattico Bruno » 11,54
20. Troiani Francesco » 11,22
21. Lupacchini Carlo, combattente » 11,15
22. Ostuni Gerardo » 11 —
23. Rotundo Giuseppe » 10,43
24. Falchi Antonio, combattente » 10,05
25. Cuomo Alfonso, combattente » 9,44
26. Biagioni Alfio, profugo » 9,08
27. Di Stefano Venanzio » 8,68
28. Picchinenna Domenico, combattente » 8,20
29. Casalini Arnaldo, combattente » 7,95
30. Catone Vincenzo » 7,71
31. La Chioma Lorenzo, combattente » 7,70
32. Peroncini Vincenzo » 7,68
33. De Paulis Armando » 7,16
34. Arbaci Luigi, combattente » 6,90
35. Penco Ilario, combattente » 6,75
36. Marchi Aldo punti 6,36
37. Becchia Lelio Edmondo » 6,20
38. Torregiani Giovanni » 5,99
39. Simonetti Icilio » 5,95
40. Palladino Pasquale, combattente » 5,52
41. Caldarelli Mario, combattente » 5,45
42. Ferroni Bruno » 4,65
43. Mascherpa Mariano, combattente » 4,34
44. Scannapieco Antonio » 4,25
45. Amoroso Luigi » 4,06
46. Troisi Armando, combattente » 3,77
47. Mantica Giuseppe, combattente » 3,73
48. Siano Ennio, combattente » 2,85
49. Da Ros Ubaldo, combattente » 2,83

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del suddetto concorso, nell'ordine appresso indicato:

1. Bottino Giovanni punti 22,48
2. Ronzulli Vito, combattente » 17,45
3. Cresi Alberto » 17,03
4. Guerin Corrado, combattente » 16,45
5. Bonino Mario, combattente » 16,32
6. Michelatti Beniamino » 15,75
7. Schonsberg Gino » 15,67
8. Tarozzi Walter » 14,52
9. De Stasio Manfredi » 14,41
10. Margiotta Umberto, combattente » 14,20
11. Ricco Giuseppe » 13,70
12. Serra Angelo, combattente » 13,05
13. Sanvito Guido » 12,61
14. Tortiello Luigi » 12,60
15. Belli Valletta Sergio, combattente » 12,30
16. Ferrara Giuseppe » 12,20
17. Cajano Mario » 11,95
18. Zorzi Erinno, combattente » 11,92
19. Lupacchini Carlo, combattente » 11,15
20. Falchi Antonio, combattente » 10,05
21. Cuomo Alfonso, combattente » 9,44

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei del concorso predetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Mattico Bruno punti 11,54
2. Troiani Francesco » 11,22
3. Ostuni Gerardo » 11 —
4. Rotundo Giuseppe » 10,43
5. Biagioni Alfio, profugo » 9,08
6. Di Stefano Venanzio » 8,68
7. Picchinenna Domenico, combattente » 8,20
8. Casalini Arnaldo, combattente » 7,95
9. Catone Vincenzo » 7,71
10. La Chioma Lorenzo, combattente » 7,70
11. Peroncini Vincenzo » 7,68
12. De Paulis Armando » 7,16
13. Arbaci Luigi, combattente » 6,90
14. Penco Ilario, combattente » 6,75
15. Marchi Aldo » 6,36
16. Becchia Lelio Edmondo » 6,20
17. Torregiani Giovanni » 5,99
18. Simonetti Icilio » 5,95
19. Palladino Pasquale, combattente » 5,52
20. Caldarelli Mario, combattente » 5,45
21. Ferroni Bruno » 4,65
22. Mascherpa Mariano, combattente » 4,34
23. Scannapieco Antonio » 4,25
24. Amoroso Luigi » 4,06
25. Troisi Armando, combattente » 3,77
26. Mantica Giuseppe, combattente » 3,73
27. Siano Ennio, combattente » 2,85
28. Da Ros Ubaldo, combattente » 2,83

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1951

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1951
Registro n. 1, *foglio n.* 398

(4814)

Graduatoria del concorso a centotrentasette posti di alunno d'ordine (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del personale d'ordine dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, indetto con decreto Ministeriale 18 marzo 1950, n. 3062.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, recante modificazioni al precitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38;

Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1950, n. 3062, (registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1950, registro n. 1, foglio n. 142), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1950, con il quale, in applicazione del disposto dell'art. 32 del citato decreto legislativo n. 547, è stato indetto un concorso per titoli a centotrentasette posti di alunno d'ordine (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del personale d'ordine dell'A.N.A.S.;

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1950, n. 9915, (registrato alla Corte dei conti addì 26 settembre 1950, registro n. 1, foglio n. 263), con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima;

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito, formata dalla competente Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per titoli a centotrentasette posti di alunno d'ordine (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del personale d'ordine dell'A.N.A.S., bandito, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, con decreto Ministeriale 18 marzo 1950, n. 3062:

1. Visone Mario . . . punti 23,25
2. Ortalli Enrico » 17,04
3. Baj Mario, combattente » 16,10
4. Vannucci Dafni, combattente » 15,49
5. Pileri Giovanna in Anticoli-Borza » 15,45
6. Migliarini Maria Luisa » 15,05
7. Baldassini Tosca » 14,89
8. Bruni Antonio, combattente » 14,78
9. Tonellato Wanda » 14,56
10. De Stasio Manfredi » 14,41
11. Doti Nacta » 14,06
12. Speranza Pietro, combattente » 14,05
13. Colli Carolina in Vitale » 14,05
14. Dorrucci Giulia in Aiò » 13,97
15. Chiarandini Luciana » 13,89
16. Mosaner Mario » 13,80
17. Luppi Norina » 13,65
18. Casadio Leda » 13,38
19. Rigoli Giulio, combattente » 13,25
20. Miani Marcella in Zarlocco » 13,24
21. Aguzzi Luigi, combattente » 13,10
22. Ambrosi Alvaro » 12,95
23. Marinelli Flaminio » 12,94
24. De Gasperi Emilio » 12,74
25. Galeazzi Rio » 12,68
26. Tortiello Luigi » 12,60
27. Alfieri Aldo, combattente » 12,35
28. Attanasio Angela » 12,31
29. Levi Elisa in Ruggeri » 12,08
30. Villani Angela » 12,—
31. Carli Ernesta » 11,99
32. Guerri Pietro » 11,95
33. Agliata Margherita Clementina in Della Bona » 11,76
34. Porta Armando » 11,71
35. Rottensteiner Irene » 11,65
36. Masetti Isabella » 11,48
37. Bertagnolli Riccardo » 11,45
38. Mattico Bruno » 11,44
39. Cazzola Franco » 11,40
40. Del Monte Adele ved. Cims punti 11,33
41. Lupacchini Carlo, combattente » 11,15
42. Bezzina Maria Beatrice » 11,05
43. Cellura Gaetano » 11,01
44. Pezzetta Valentino » 10,95
45. Agus Antonino, combattente » 10,94
46. Zorzoli Cesare » 10,89
47. Convalle Washington » 10,85
48. Giratelli Davide, combattente » 10,81
49. Buffoni Giovanni, combattente » 10,69
50. Battistoni Aroldo, combattente » 10,49
51. Masciello Elisa nata Del Monte » 10,47
52. Pascucci Luigi » 10,40
53. Mastrocinque Ada in Avilia » 10,39
54. Palmieri Sergio » 10,33
55. Casalena Ettore » 10,31
56. Bertini Maria in Vico » 10,25
57. Smorfa Laura, nubile » 10,25
58. Rotundo Giuseppe » 10,23
59. Vittori Luigi » 10,20
60. Bertini Rolando » 10,19
61. Bellabona Virginia » 10,18
62. Backer Rocco, combattente » 10,07
63. Blaschi Agnese » 10,07
64. D'Orazio Domenico » 10,06
65. Tenore Raffaele » 10,05
66. Maglietto Lidia in Vigna » 10,—
67. Salerno Anna in De Majo » 9,95
68. Pergola Michele, celibe » 9,95
69. Zuddas Amonarso, combattente » 9,90
70. Neri Flora in Pecini » 9,85
71. Ghisu Francesco, combattente » 9,74
72. Lorusso Caterina in Deleonardis » 9,71
73. Lorusso Anna in Maliseno » 9,56
74. Agamennone Domenico » 9,43
75. Mancino Grazia in Mancino » 9,35
76. Macioci Adriano, combattente » 9,08
77. Tancredi Anna Maria in Tieri » 9,06
78. Pellegrini Giorgio, combattente » 8,99
79. Ronzano Vitangelo, combattente » 8,84
80. Berquier Luisa in Visentini » 8,60
81. Negri Guelfo » 8,40
82. Botticelli Siro, combattente » 8,39
83. Salamone Francesco, combattente » 8,31
84. Salbitani Ricciotti, combattente » 8,20
85. La Chioma Lorenzo, combattente » 8,10
86. Casalini Arnaldo, combattente » 7,95
87. Cassini Carlo, combattente » 7,88
88. Iorio Mario » 7,86
89. Uva Geraldo, combattente » 7,85
90. Guardamagna Ida in Ottini » 7,85
91. Vergnano Giovanni » 7,70
92. Peroncini Vincenzo » 7,68
93. Stinziani Luigi, combattente » 7,65
94. Lumachini Mirko, combattente » 7,61
95. Liberatore Luigi » 7,55
96. Menghini Federico, combattente » 7,45
97. Mauro Antonia » 7,45
98. Zumpano Cesare, combattente » 7,35
99. Minaldi Emanuele » 7,15
100. Arbaci Luigi, combattente » 6,90
101. Curir Luigi, combattente » 6,89
102. Del Manzo Dante, combattente » 6,83
103. Nicoletti Ada, nubile, nata nel 1915 » 6,75
104. Pelegrini Pierino, celibe, nato nel 1923 » 6,75
105. Morica Angela » 6,74
106. Celi Antonia in Lavecchia » 6,68
107. Duboin Olga » 6,67
108. Merola Maddalena » 6,66
109. Marsi Claudia in Renzi » 6,55
110. Ferraris Divina, nubile, nata nel 1916 » 6,55
111. Di Felice Violetta, nubile, nata nel 1921 » 6,55
112. Basta Antonio, combattente » 6,22
113. Gandolfo Antonino » 6,19
114. Galli Mario » 6,15
115. Guala Mario » 6,04
116. Casacalenda Assunta vedova Mastrogiovanni » 5,64
117. Nacci Lilia in Manselli » 5,60
118. Ripoli Mario » 5,55
119. Palladino Pasquale, combattente » 5,52
120. Bartolotti Liliana in Maini » 5,50
121. Valerio Girolama » 5,38

122. Bilanceri Valeria in Tacconi	punti	4,89
123. Grauso Attilio, combattente	»	4,88
124. Strati Antonio, combattente	»	4,75
125. Dugo Salvatore, combattente	»	4,46
126. Sibillo Antimo, combattente	»	4,40
127. Lodovichi Vindice, combattente	»	4,23
128. Alfarone Maria Letizia	»	3,45
129. Susca Domenico, combattente	»	3,40
130. Vecchio-Verderame Arturo	»	3,25
131. Atzeni Alfredo, combattente	»	2,96
132. Farris Domenico, combattente	»	2,74
133. Palladino Achille, combattente	»	2,65
134. Mari Eliseo	»	2,41

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1951

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1951
Registro n. 2, foglio n. 2

(4815)

PREFETTURA DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il decreto prefettizio 1° febbraio 1950, n. 2220-Div. San., con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 14 maggio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138, del 20 giugno 1951, con il quale venne istituita la Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1951, n. 20423, con il quale sono stati ammessi al concorso predetto cinquantanove concorrenti;

Rilevato che dei cinquantanove concorrenti, trentaquattro candidati hanno sostenuto le prove di esame del concorso e che di questi otto concorrenti non sono stati ritenuti idonei dalla Commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, formata dalla Commissione predetta;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 14, 34 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in descrittiva, formata dalla Commissione esaminatrice e nell'ordine segnati:

1. Garaccioni dott. Enrico	punti	98,325	su 150
2. Roggero dott. Iolando	»	87,920	»
3. Leone dott. Giuseppe	»	85,075	»
4. Bartoletti dott. Pier Francesco	»	83,005	»
5. Ruggiero dott. Renato	»	82,130	»
6. Pons dott. Giorgio	»	81,370	»
7. Ferrario dott. Emilio	»	78,350	»
8. Calì dott. Antonio	»	76,920	»
9. Mariotti dott. Mario	»	76,125	»
10. Cassini dott. Ugo	punti	75,050	su 150
11. Grosso dott. Emanuele	»	74,005	»
12. Rapetto dott. Esule	»	73,780	»
13. De Rossi Guitera dott. Emilio	»	72,940	»
14. Stefanelli dott. Bruno	»	72,345	»
15. Ramoino dott. G. B.	»	71,595	»
16. Borgogno dott Pierino	»	71,250	»
17. Biannucci dott Pietro	»	71,240	»
18. Tomei dott. Alfonso	»	69,970	»
19. Dematheis dott. Carlo	»	69,145	»
20. Gherardi dott. Gherardo	»	68,390	»
21. Cappa dott. Leonardo	»	67,065	»
22. De Guglielmi dott. Flavio	»	64,560	»
23. Ceroni dott. Casimiro	»	64,500	»
24. Scampini dott. Mario	»	59,295	»
25. Radovani dott. Paolo	»	57,755	»
26. Alberetto dott. Vittorio	»	55,760	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quella dei Comuni interessati.

Imperia, addì 10 settembre 1951

Il prefetto: VILLA SANTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il decreto prefettizio 1° febbraio 1950, n. 2220-Div. San., con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 14 maggio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138, del 20 giugno 1951, con il quale venne istituita la Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il proprio decreto di pari data n. 22514, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati ritenuti idonei dalla Commissione e dalla stessa compilata;

Viste le sedi elencate in ordine preferenziale per le quali ciascun candidato ha inteso a concorrere;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria del concorso suindicato sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno rispettivamente segnato:

1. Garaccioni dott. Enrico: Camporosso;
2. Roggero dott. Iolando: Borghetto d'Arroscia, consorziato con Ranzo-Vessalico e Aquila d'Arroscia;
3. Leone dott. Giuseppe: Ventimiglia (2ª condotta);
4. Bartoletti dott. Pier Francesco: Cipressa;
5. Ruggiero dott. Renato: Molini di Triora;
6. Pons dott. Giorgio: Pietrabruna;
7. Ferrario dott. Emilio: Triora.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Imperia, addì 10 settembre 1951

Il prefetto: VILLA SANTA

(4835)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.